

Accertamento del credito nei confronti del debitore

Competenza civile - in genere - accertamento del credito nei confronti del debitore fallito - devoluzione alla competenza esclusiva del giudice delegato - domanda in sede extrafallimentare - inammissibilità - rilevabilità d'ufficio anche nel giudizio di cassazione – limiti – giudicato interno - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24156 del 04/10/2018

>>> L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt.52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impediens", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24156 del 04/10/2018